

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2232**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORDANO, BERTÈ, MEUCCI, ERMINERO, BRESSANI, RAUSA, BUZZI, BARDOTTI, SANTUZ, LINDNER, FIORET, ROSATI, SALVI, SALVATORI, CALVETTI, MAROCCO, CAS-SANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, VAGHI, SISTO, BIANCO, MARCHETTI, LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, CAIAZZA, ANSELMI TINA, PISONI, ZOLLA, RUSSO FER-DINANDO, MANCINI VINCENZO, VECCHIARELLI, FELICI, ZAMBERLETTI, RAMPA, LURASCHI, BORGHI, ALIVERTI, MIOTTI CARLI AMALIA, FUSARO, BERLOFFA, DALL'AR-MELLINA

*Presentata l'11 giugno 1973***Ordinamento della scuola non statale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità proposta di legge intende definire l'ambito giuridico entro cui — alla luce del dettato costituzionale e del diritto internazionale — deve reggersi l'ordinamento della scuola non statale.

Materia non facile, questa, da regolare legislativamente, date le complesse implicanze che — in modo aperto o sottinteso — la condizionano. Ma nel contempo materia di vivace interesse civile se, nello spazio di quasi vent'anni, vari disegni o proposte di legge sono stati avanzati alle Camere da successivi Governi e da diverse parti politiche (1).

(1) Cfr. i seguenti documenti:

1) disegno di legge n. 2100: « Norme generali sull'istruzione », presentato alla Camera dal Ministro della pubblica istruzione GUIDO GONNELLA il 13 luglio 1951;

Il fatto che nessuno dei predetti documenti sia giunto a maturazione non significa che sia ormai superato il tempo di legiferare in proposito. L'urgenza anzi si è fatta più viva, sia perché finalmente trovi attuazione il precetto costituzionale che impone una legge regolante la parità per le scuole che la chiedono, sia perché si addivenga ad un moderno ordinamento della scuola meramente privata cui una nota sentenza della Corte costituzionale ha giustamente negato l'applicabilità di superate regolamentazioni (cfr. Corte costituzionale, sentenza 4 giugno 1958, *Gazzetta uf-*

2) proposta di legge n. 564 d'iniziativa del senatore BANFI: « Parità delle scuole non statali », presentata al Senato il 3 giugno 1954;

3) proposta di legge n. 1089 d'iniziativa del senatore LAMBERTI: « Ordinamento delle scuole

ficiale 21 giugno 1958, n. 148, edizione speciale).

E poiché i disegni e le proposte di legge più sopra citati offrono un valido materiale di riflessione a chiunque è pensoso dei problemi della scuola italiana, sarà nostra cura tenerne presenti gli aspetti più veri sia nell'articolato che propongono sia nelle autorevoli e serie motivazioni che l'accompagnano.

I. — *La scuola nella Costituzione.*

Numerosi sono gli articoli del dettato costituzionale relativi alla educazione e alla scuola: non sarà inutile richiamarli, sia pure in silloge sommaria, perché completo ed esauriente risulti l'intendimento della legge fondamentale dello Stato e perché, soprattutto, la discussione in questa materia e il susseguente legiferare non abbiano come esclusivo punto di riferimento questo o quel comma della Costituzione, ma tengano presente l'intera gamma dei valori offerti sia dalla lettera sia dallo spirito di essa.

La Costituzione dunque riconosce:

a) al cittadino-alunno:

— il diritto di essere istruito ed educato a cura dei propri genitori (articolo 30, § 1);

non statali », presentata al Senato il 14 giugno 1955;

4) proposta di legge n. 740 d'iniziativa del senatore PARRI: « Disposizioni per l'istituzione di scuole private e per la concessione della parità con le scuole statali », presentata al Senato il 14 ottobre 1959;

5) proposta di legge n. 2444 d'iniziativa dei deputati BADINI CONFALONIERI ed altri: « Disciplina della scuola non statale e degli esami di Stato », presentata il 6 agosto 1960;

6) proposta di legge n. 2550 d'iniziativa dei deputati FRANCESCHINI ed altri: « Diritti e obblighi delle scuole non statali di grado inferiore e di grado secondario classico, tecnico e artistico », presentata il 14 ottobre 1960;

7) disegno di legge n. 2087: « Apertura di scuole e istituzioni di educazione da parte di enti e di privati », comunicato al Senato il 23 febbraio 1967.

Inoltre quattro schemi di disegno di legge furono successivamente elaborati dai Ministri della pubblica istruzione ERMINI (primi mesi del 1955; schema rimasto riservato), ROSSI (1956; divulgato anche a mezzo stampa, cfr. *Il Messaggero* del 4 aprile 1957), MEDICI (1959; nominata una commissione consultiva per la scuola non statale, il testo preparato fu recepito nella proposta di legge FRANCESCHINI), BOSCO (che fece elaborare un testo fra il 1960 e il 1961; anche questo schema è rimasto riservato).

— il diritto di gratuità dell'istruzione obbligatoria (articolo 34, § 2);

— il diritto all'equipollenza di trattamento scolastico ove frequenti scuole paritarie (articolo 33, § 4);

— il diritto, anche se inabile o minorato, alla istruzione e all'avviamento professionale (articolo 38);

— il diritto a borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (articolo 34, § 3);

— il diritto, se capace e meritevole, anche se privo di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, § 3);

b) al cittadino insegnante:

— il diritto di libero insegnamento dell'arte e della scienza (articolo 33, § 1);

c) alla famiglia (genitori):

— il dovere-diritto di istruire ed educare i figli (articoli 29 e 30);

— il diritto di essere agevolato nell'adempimento dei compiti (anche educativi) con misure economiche ed altre provvidenze (articolo 31, § 1);

d) agli enti e privati:

— il diritto di istituire scuole senza oneri per lo Stato (articolo 33, § 3);

— il diritto ad ottenere la parità — se richiesta — alle condizioni previste dalla legge (articolo 33, § 4);

— il diritto alla piena libertà delle scuole paritarie (articolo 33, § 1 e 4).

Perché la legislazione in materia di scuola possa dirsi veramente costituzionale, è necessario che abbia a rispettare tutti i suddetti articoli della Costituzione.

II. — *Scuola e diritto internazionale.*

Ché se dal diritto costituzionale la nostra attenzione si volge al diritto internazionale — alle cui norme deve conformarsi l'ordinamento giuridico italiano (2) — ulteriori precisazioni possiamo ricavare ai fini della nostra indagine giuridica.

Sono dapprima impegni derivanti all'Italia in quanto membro delle Nazioni Unite, le cui comuni decisioni lo Stato italiano si obbliga ad osservare. Ora, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, emanata dal-

(2) Articolo 10 della Costituzione italiana: « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ».

l'ONU nel dicembre 1948 e successivamente accettata dall'Italia all'atto della sua ammissione alle Nazioni Unite (15 dicembre 1955), suggella i seguenti principi:

diritto di ogni individuo all'istruzione (articolo XXVI, 1);

gratuità dell'istruzione elementare e fondamentale (articolo XXVI, 1);

messa a portata di tutti dell'istruzione tecnico-professionale (articolo XXVI, 1);

diritto di priorità dei genitori nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli (articolo XXVI, 3) (3).

Alla luce di questi principi, non si potrà certo rimproverare allo Stato italiano di non garantire i diritti di ogni cittadino allo studio e all'istruzione, ma non altrettanto chiaramente si vede rispettato il diritto di priorità dei genitori alla scelta del genere di istruzione da impartire ai propri figli: sarà necessario tenerne conto nell'odierno contesto legislativo.

Altre norme di diritto scolastico ha sottoscritto l'Italia quale membro della Comunità europea. Vogliamo qui richiamare la « Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché il successivo « Protocollo addizionale » alla stessa Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. All'articolo 2 di tale Protocollo viene sancito il dovere, per lo Stato legiferante in materia di istruzione, di rispettare il diritto dei genitori a che siano impartiti una educazione ed un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche (4).

Si noti che la Convenzione e il Protocollo sono diventati legge italiana in quanto la Con-

(3) ONU, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo:

art. XXVI, - 1) ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali... L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa a portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito;

3) i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

(4) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea, articolo 2: « *Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques* ».

venzione è stata resa esecutiva con la legge 5 agosto 1955, n. 848 ed il Protocollo è stato ratificato il 13 dicembre 1957. Di conseguenza il diritto scolastico italiano dovrà adeguarsi alle clausole sottoscritte in sede europea.

Un terzo documento va infine tenuto presente: la « Dichiarazione dei diritti del fanciullo » approvata all'ONU il 20 novembre 1959 con voto unanime dei 78 votanti. Fra i diritti del fanciullo ivi riconosciuti (all'alimentazione, all'abitazione, agli svaghi, alle cure mediche, alla sicurezza sociale, allo sviluppo armonico della sua personalità) ha un valore peculiare il diritto alla istruzione e la primaria responsabilità educativa e orientativa dei genitori (5).

III. — Il pluralismo scolastico.

Oltre che una garanzia nelle prescrizioni giuridiche, la libertà scolastica in uno Stato democratico deve trovare la sua attuazione di fatto nella concreta coesistenza di un sano pluralismo scolastico.

È cioè utile e necessario che, accanto ad una scuola di Stato — di cui riconosciamo la insostituibile funzione — abbia vita una sana scuola non statale con le sue diverse sperimentazioni, la sua maggior flessibilità, il suo più facile adattamento alle necessità sociali e comunitarie. Come avviene in numerosi Stati europei ed extraeuropei, una nobile gara dovrebbe suscitarsi fra scuola statale e scuola non statale, un vivace confronto di metodi, un fervido scambio di esperienze; si da permettere non una sterile spinta a primeggiare, ma una consapevole emulazione che porti a giudicare il valore effettivo della scuola non dai titoli conferiti ma dalla serietà con cui svolge la propria missione nei confronti dei giovani.

E qui, onorevoli colleghi, potrebbe riaprirsi il discorso sulla opportunità o meno di conservare il valore legale dei titoli di studio. Già a proposito della riforma universitaria la questione è rimbalsata in quest'aula dai banchi delle parti politiche al banco del Governo,

(5) Dichiarazione dei diritti del fanciullo, ONU, 20 novembre 1959, n. 7: « Il fanciullo ha diritto ad un'istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria almeno ai livelli elementari... L'interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori... ».

facendo eco alla più vasta problematica che, da qualche anno, attira sull'argomento l'attenzione di studiosi e di esperti. La provvisoria soluzione data al problema non ci esime tuttavia da un ulteriore approfondimento che, in un avvenire più o meno lontano, potrebbe offrire più meditate conclusioni.

Per tornare alla validità del pluralismo scolastico, propria di ogni Stato democratico, dobbiamo del resto riconoscere che anche in Italia alcuni tipi di scuola — faticosamente impiantatisi nella struttura scolastica statale — avevano trovato iniziale possibilità di sperimentazione proprio nella scuola non statale (tali l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, alcuni indirizzi di istituti industriali e altri di istituti professionali); altri tipi di istituti oggi fiorenti nella scuola non statale (si allude ai licei linguistici) ancora non hanno trovato nell'ordinamento statale una giuridica sistemazione.

Se quindi il pluralismo scolastico costituisce una vera ricchezza culturale, didattica, pedagogica, strutturale dell'ordinamento scolastico degli Stati democratici, è con viva preoccupazione che oggi guardiamo al graduale tramonto della scuola non statale in Italia, sopraffatta da un quanto mai imminente monopolio statale della scuola. Basti una cifra ad indicare la situazione: i recenti dati ISTAT per l'anno scolastico 1970-71 attribuiscono allo Stato il 93 per cento degli alunni dell'istruzione elementare, media e secondaria, calcolando al 7 per cento circa (con tendenza a progressiva diminuzione) l'incidenza-alunni della scuola non statale.

Oltre che all'esplosione scolastica di questi anni, il divario percentuale è certamente dovuto anche alla carenza legislativa nei riguardi della scuola non statale, alla negazione indiscriminata di ogni aiuto, alla negata possibilità di effettiva scelta della scuola da parte delle famiglie (spesso costrette alla scelta della scuola di Stato per motivi economici e non per rispondenza alle proprie persuasioni).

IV. — *La scuola non statale nella Comunità europea.*

A questo punto non sarà inutile allargare lo sguardo oltre i confini nazionali per verificare, almeno nell'area della Comunità europea, l'incidenza della scuola non statale e il trattamento ad essa riservato dai diversi Stati.

Le recenti statistiche dell'UNESCO (anno 1971) attribuiscono alla scuola non statale — per l'ordine elementare, medio, secondario —

le seguenti percentuali di alunni (in rapporto a quelli della scuola statale):

Italia: 7 per cento;

Francia: 17,2 per cento (che raggiunge il 21,1 per cento nella scuola secondaria);

Belgio: oltre 50 per cento;

Olanda: circa 40 per cento;

Lussemburgo: quasi 90 per cento;

Germania occidentale: 12 per cento dell'insegnamento medio e secondario;

Inghilterra: circa 11 per cento nelle sole scuole cattoliche (la maggior parte delle *public schools* sono di fatto istituti privati).

Ma ciò che più conta è il trattamento riservato alla scuola non statale nei suddetti Stati:

Francia (cfr. *L'enseignement privé*, Reunes, 1971): alla scuola non statale si offrono quattro possibilità:

integrazione amministrativa, a servizio della educazione nazionale;

contratto di associazione (stipendi degli insegnanti e spese di funzionamento a carico dello Stato, in cambio di un corpo docente con gli stessi titoli dei docenti statali);

contratto semplice (stipendio degli insegnanti a carico dello Stato; maggior libertà di orari e di vita scolastica);

libertà massima di organizzazione (nulla a carico dello Stato e soli controlli sanitari e sociali);

Belgio (cfr. *Pacte scolaire*, articoli 24-32 legge 29 maggio 1959): stipendio del personale docente amministrativo e ausiliario a carico dello Stato, oltre ad una quota-alunno per spese di funzionamento pari a:

750 franchi per spese alunno di scuola materna;

1.000 franchi per spese alunno di scuola primaria;

3.250 franchi per spese alunno di scuola secondaria;

3.750 franchi per spese alunno del « magistero »;

4.000 franchi in media per alunno di scuola tecnica professionale e artistica.

Olanda: completamente gratuita la scuola obbligatoria sia statale sia privata. Sussidi per costruzione (interamente pagata se rispondente a certi requisiti di legge) e per funzionamento di scuole secondarie.

Lussemburgo: di fatto le scuole pubbliche sono scuole confessionali interamente pagate dallo Stato.

Germania occidentale (cfr. Helmut Arntz, *Die deutsche Realitat*, Wiesbaden, 1958, pagg. 292-320): il trattamento varia nei vari Länder, che in genere finanziano allo stesso modo le scuole pubbliche e le scuole private che tengono luogo di quelle pubbliche. Le sovvenzioni statali alle scuole private comprendono:

circa l'85 per cento del salario insegnanti;

circa il 90 per cento dell'onere pensioni;

il 10 per cento delle spese di funzionamento pari a quelle di Stato;

il 100 per cento delle riparazioni mobiliari;

parte delle spese di riparazione degli edifici, la cui costruzione è a carico dei privati.

Questi dati, onorevoli colleghi, impegnano a riflettere sui criteri ispiratori della politica scolastica nella Comunità europea.

Nel settore della scuola — in cui gli stanziamenti pubblici si profilano sempre più massicci e insieme sempre più insufficienti, specie alla luce dei nuovi traguardi dell'educazione permanente (cfr. Rapporto Faure, Raccomandazioni nn. 1-4, Paris 1972 pagg. 205-215) — l'orientamento dei paesi della Comunità può essere così delineato: un'azione parallela di « potenziamento delle istituzioni scolastiche statali » e, insieme, di « appoggio concreto alla libera iniziativa scolastica ». Tutto questo al duplice scopo di assicurare un valido pluralismo scolastico, contro ogni monopolio statale della scuola, ed un ancor più valido investimento di capitale umano, pedagogico, didattico e finanziario ad opera di enti e privati.

Si sta infatti constatando in Europa che là ove le comunità locali si sentono concretamente appoggiate dallo Stato nel settore scuola, la corresponsabilità dei singoli e delle comunità stesse impegna ciascuno a fare e a dare molto di più, anche in termini economicamente valutabili.

Ecco il motivo per cui, nei vari paesi, l'apporto della scuola libera viene considerato come « servizio pubblico gestito da privati ». E poiché si tratta di servizio pubblico, i singoli paesi hanno avuto modo di elaborare — sia pure in termini diversi — l'istituto giuridico che garantisce l'efficienza, la validità, la durata del servizio stesso.

Le formule di tale istituto giuridico sono diverse e il nome stesso nasconde talvolta un retroterra di vicende storico-politico-sociali

molto indicativo. Ecco una sommaria indicazione:

— il « patto scolastico », rappresenta in Belgio un vero e proprio accordo politico di fatto fra partiti ben diversamente connotati dal punto di vista ideologico, quali il cristiano-sociale, il socialista, il liberale (diventato poi « partito della libertà e del progresso » al momento della firma della ulteriore risoluzione del 1963 che precisava i termini del patto sottoscritto il 20 novembre 1958);

— il « contratto » è la formula preferita dalla Francia. Partendo dalla considerazione fatta proprio dal Consiglio di Stato, secondo cui « enseignement privé et public tendent de plus en plus à se rapprocher dans le cadre d'un service public unique » (*Arrêt du Conseil d'Etat 1969*, cfr. Dalloz-Sirey pag. 282), la graduale estensione della formula del contratto ha fatto concludere — alla prova dei fatti — che « la gestion contractuelle est la formule moderne de coopération entre l'Etat et le secteur privé » nel campo dell'insegnamento (cfr. *L'enseignement privé*, Rennes 1971 pag. 12);

— il principio dell'uguaglianza tra scuola statale e scuola libera è stato raggiunto in Olanda con una scelta sempre più accentuata della scuola libera in rapporto alla scuola di Stato. Già nel 1960 l'insegnamento secondario di formazione generale annoverava il 67,3 per cento nella scuola libera contro il 32,7 per cento nella scuola statale. (Cfr. A. de Beurs, *Etat de l'enseignement catholique néerlandais*, pag. 94). La scuola protestante e neutra incide su tale computo per circa il 20 per cento;

— diverse formule di « sussidi » sono in atto nei vari Länder della Germania occidentale. Il decentramento scolastico attuato nella Repubblica federale tedesca permette infatti ad ogni Land di regolare in modo proprio i rapporti fra scuola statale e la scuola libera.

Una recente pubblicazione dell'Assia fa notare, ad esempio, che il sussidio del 50 per cento del costo-alunno non è più sufficiente alla scuola libera per sopravvivere (cfr. *Freie schulen in Hessen*, Wiesbaden 1971, pag. 18):

— nell'Inghilterra, finalmente, il decentramento a livello di contea dell'insegnamento mantiene in essere le *maintained schools* e le *direct-grant schools* che assicurano all'insegnamento libero una presenza molto qualificata (e quantificata) nel complesso della realtà scolastica del Regno Unito.

Tutto questo spiega perché in tutti i paesi della Comunità la curva ascensionale della

scuola libera tende a graduale incremento, al contrario di quanto avviene in Italia.

Tralasciamo in questa sede di guardare alla situazione mondiale, che pur presenterebbe situazioni più numerosamente vicine alla legislazione europea su descritta che a quella italiana, rinviando per il momento ad opere recenti che, su documenti di prima mano, offrono il panorama mondiale della situazione relativa ai rapporti fra scuola statale e scuola libera in almeno 80 nazioni.

(Cfr. B. Benaberre, *Public Funds for private Schools*, Manila 1958; opera ampliata e riedita a Madrid nel 1969 sotto il titolo *Igual subvencion estatal a las escuelas publicas y privadas*, pagg. XX-280).

V. — La politica scolastica italiana.

È appena il caso di sottolineare a questo punto, onorevoli colleghi, il colossale sforzo che in Italia la pubblica spesa sta da anni affrontando nel settore istruzione. Diciamo, senza tema di smentite, che si è ormai arrivati ai margini di possibilità del bilancio statale e che giganteschi investimenti restano ancora da compiere per l'edilizia universitaria, per abolire i doppi turni nella secondaria, per la scuola materna.

La recente approvazione della legge-delega sullo stato giuridico del personale insegnante (legge 20 luglio 1973, n. 477) e il conglobamento delle varie indennità nell'assegno pensionabile rappresenta insieme un atto di buona volontà e un onere gravoso a carico dello Stato.

Si tratta di massicci interventi, resi necessari per la salvaguardia del diritto allo studio, per attuare un decondizionamento precoce, per intervenire in aree socialmente e geograficamente depresse, per allargare la scolarità in ogni ceto sociale.

Ma si tratta nel contempo di interventi che, senza far colpa a nessuno, non fanno che isolare ulteriormente lo Stato e creano di fatto un totale disimpegno di enti e privati nel settore scuola.

Trascurando cioè ogni incentivo all'iniziativa non statale nel settore-scuola, lo Stato ha inconsciamente provocato una graduale contrazione di impegno da parte di regioni, comuni, enti e privati, ai quali andava finora attribuito l'impulso a scuole civiche, materne e professionali in molte città e regioni d'Italia.

Tipico il caso della scuola materna non statale che fino al 1970, con i sussidi statali, era riuscita ad incrementare i propri sforzi così da raggiungere la scolarizzazione di ben

1.560.220 bambini. Da tale anno, le scuole materne statali istituite dove già esistevano le non statali, in luogo delle moltissime località ancora sprovviste, hanno determinato alcuni fenomeni contraddittori, negativi per il bilancio dello Stato, per la scolarizzazione dei fanciulli dai 3 ai 6 anni, per la valorizzazione del pluralismo scolastico.

I fenomeni seguiti alla istituzione di scuole materne statali in località già provviste di tale servizio scolastico sebbene privato, sono questi:

a) gli alunni delle scuole materne private in quattro anni dal 1969 al 1973, sono diminuiti da 1.560.200 a 1.395.281 (—164.919);

b) gli alunni delle scuole materne statali nei medesimi quattro anni sono aumentati da 84.786 a 295.177 (+210.391);

c) il totale degli alunni scolarizzati dalle scuole materne statali e non statali, sempre nel medesimo periodo, è aumentato da 1.644.986 a 1.690.458 (+45.462);

d) il bilancio dello Stato, nei quattro anni interessati, accanto a un aumento di scolarizzazione di 45.462 unità, ha aumentato la spesa relativa di lire 45.179.644.000. Con una tale somma, calcolando in 100-150.000 lire la spesa *pro capite* per alunni di scuole materne, gli alunni scolarizzabili potevano essere da 8 a 10 volte più numerosi.

Analogo ragionamento va fatto nel settore universitario, con il fenomeno della statizzazione delle università libere (talvolta invocata dalle stesse per poter sopravvivere) mentre una ricognizione fuori Italia indurrebbe a valutare in altri termini il significato di una libera università negli Stati democratici.

Lo stesso sta accadendo nella scuola secondaria superiore, ove molte delle civiche scuole dei comuni italiani hanno dovuto chiedere la statizzazione, pena la morte per soffocamento.

E la medesima cosa si sta ripetendo da parte anche di storiche istituzioni, sia a carattere religioso (ed i casi sono noti) sia a carattere laico; è forse meno noto che l'Umanitaria di Milano, vecchia e validissima scuola di origini socialiste, se ha voluto istituire un quinquennio di scuola secondaria superiore accanto alle scuole di qualifica, ha dovuto rassegnarsi a statizzare la sua forma di istituto tecnico: e così altre gestioni non statali si sono convertite, per vivere, in scuole statali.

VI. — La proposta di legge.

Proprio per adeguarci agli altri paesi della Comunità europea vorremmo, con la presente proposta di legge, auspicare che la scuola

non statale riprendesse un suo preciso posto nella dinamica del progresso culturale italiano.

E il nostro prioritario interesse si volge anzitutto alla scuola paritaria. È la scuola a cui lo Stato — secondo la Costituzione — chiede doveri e riconosce diritti.

Fra i doveri della scuola paritaria la presente proposta di legge prevede (articolo 3) gli obblighi relativi all'edilizia, alla gestione, ai titoli di preparazione degli insegnanti, ai programmi, agli esami, agli scrutini, eccetera (condizioni assolutamente non richieste alla scuola meramente privata, istituita senza oneri per lo Stato).

A sua volta lo Stato riconosce — fra i diritti della scuola paritaria — un effettivo esercizio di libertà di scelta della stessa da parte delle famiglie, una flessibile impostazione dei programmi entro « le norme generali sulla istruzione » (articolo 33, 2 della Costituzione), una autonoma scelta di docenti, una propria metodologia pedagogico-didattica.

Per rendere possibile la libertà di scelta di tale scuola alle famiglie, la presente proposta di legge prevede il buono-scuola (articolo 13) ai genitori degli alunni di scuola d'obbligo (gratuita secondo la Costituzione), di scuola materna (facoltativa ma gratuita secondo la legge) e di istruzione professionale (non obbligatoria ma gratuita secondo la Costituzione).

Proprio per quest'ultimo tipo di istruzione — la professionale — viene chiamata in causa la regione a cui il dettato costituzionale, le vigenti leggi e i decreti delegati riservano una competenza propria. La presente proposta di legge tiene conto di questa autonomia regionale nel campo dell'istruzione professionale (articoli 3, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20 e 21).

Per gli altri tipi di istruzione ed educazione la legge che presentiamo prevede la possibilità, per lo Stato e la regione, di contrarre opportune convenzioni quando il bene pubblico lo rendesse conveniente (articolo 14).

Ma oltre alla regolamentazione della scuola paritaria, la presente proposta di legge intende anche colmare la lacuna legislativa nei riguardi della scuola privata.

La sentenza della Corte costituzionale sopra citata stimola infatti a « provvedere con auspicata sollecitudine ad eliminare la lacuna provocata dalla non aderenza alla Costituzione della disciplina oggi in vigore » (sono le parole della sentenza, rimaste lettera morta dopo 14 anni).

Naturalmente per la scuola privata ci si è limitati al minimo indispensabile di norme (articoli 3, 4 e 5). Queste, per le scuole già in sintonia con le nuove disposizioni, non avranno altro scopo che quello di codificare legislativamente quanto è già in atto praticamente. Per le altre scuole la regolamentazione servirà a stroncare anche il solo sospetto — talora insorgente di fronte al clamore di certe trovate pubblicitarie — che sotto qualche tipo di scuola si camuffi abilmente un'indovinata impresa commerciale.

Nessuna particolare regolamentazione ci è parso di dover proporre alla istruzione paritaria, se non quella relativa all'adempimento dell'obbligo scolastico: al prioritario diritto dei genitori all'educazione e istruzione dei figli non sembra infatti di dover imporre di più.

Onorevoli colleghi, consapevoli che il nostro lavoro non sarà privo di immane dificienze, ci auguriamo che un sereno e fecondo dibattito serva a chiarire ed approfondire tutti gli aspetti del problema della scuola e della cultura nazionale.

In un tempo in cui la soluzione dei gravi problemi della scuola nostra esige l'unione di tutte le forze, la collaborazione di tutte le esperienze, l'apporto di tutte le competenze, auspichiamo che allo sforzo comune non venga meno la partecipazione responsabile della scuola non statale italiana.

La soluzione del problema nel senso indicato dalla presente proposta di legge, porterebbe a conclusione un dibattito culturale e politico protrattosi per lunghissimo periodo nel nostro paese, avendo le radici e l'origine nel secolo scorso; e la conclusione sarebbe quella chiaramente emersa come la più coerente con l'ideologia del pluralismo e della libertà che caratterizza la nostra democrazia.

Non si sono mai elevate voci, né effettuate azioni, infatti, in tutti i periodi in cui l'Italia ha avuto regimi democratici, sebbene di diversa base popolare, contro la educazione pluralista ed a favore dello stato etico, e quindi educativo.

Anzi dell'Italia liberale si può riferire, una per tutte, la voce autorevole di Benedetto Croce il quale, nell'annunciare, come Ministro della pubblica istruzione, il progetto per la « Riforma degli esami e la sistemazione delle scuole medie », dedicò gran parte del discorso del 7 luglio 1920 a mostrare come il « ravvivamento della scuola privata », conseguenza della riforma, era da considerarsi un fatto « ovvio » e benefico per la stessa scuola di Stato. Croce ribadiva le convinzioni più volte espresse, e

in particolare enunciate sul periodico *l'Idea nazionale*, l'8 aprile dello stesso 1920: « ho ferma e profonda convinzione che solo la valida concorrenza della scuola privata possa risanare e rendere robusta ed efficace la scuola di Stato. Ora la scuola privata non è libera, perché quella di Stato le ha fatto per parecchi decenni, e le fa, una concorrenza sleale, che ha danneggiato tutt'insieme la scuola privata e la scuola di Stato ».

Per la sua singolarità occorre citare la tesi di Luigi Einaudi (*Prediche inutili*, prima dispensa, 1957), il quale applicando al campo particolare della scuola la sua fede nella libertà di iniziativa e nel valore concorrenziale in campo economico, affermava che la concorrenza aiuta l'affermazione dei migliori, e — pur escludendo rigidamente ogni aspetto ideologico e trascurando i contenuti formativi delle singole scuole — sosteneva il pluralismo della organizzazione scolastica e, in particolare, concludeva rilevando l'ingiustizia pratica di un sistema come quello italiano che costringe la famiglia che sceglie, per l'educazione dei figli, una scuola non statale, a pagare due volte il servizio scolastico: una volta tramite le tasse cui tutti i cittadini sono tenuti, una seconda con la contribuzione dovuta alla scuola privata per il suo sostentamento.

Dell'Italia che sta formandosi ancor oggi sulla base della costituzione repubblicana del 1947, la voce più significativa, perché espressa da un organismo che rappresenta tutte le componenti sociali del paese, è il « VI Rapporto sulla situazione sociale del paese » del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Roma, ottobre 1972).

In tale rapporto il CNEL denuncia il « vuoto di gestione e di responsabilità sociale delle istituzioni scolastiche statali »; rileva che la presenza dello Stato ha avuto un significato nella fase di tumultuoso sviluppo quantitativo

della istruzione, ma che — divenendo oggi il problema da quantitativo sempre più qualitativo — sembra auspicabile un diverso coinvolgimento del corpo sociale nelle vicende scolastiche; propone due tipi di interventi: « uno sul piano più istituzionale è costituito dalla esigenza di dare vita al distretto scolastico; l'altro sul piano degli strumenti economici consiste nell'allargare la titolarità delle risorse finanziarie della istruzione (oggi esclusivo appannaggio del Ministero della pubblica istruzione) ad altri organismi e ad altre forze pluralistiche anche non strettamente pubbliche, che oggi presentano capacità di iniziativa e capacità di migliorare la qualità dell'insegnamento » (pag. I/9).

Riteniamo, onorevoli colleghi, che allo sforzo e all'impegno che lo Stato pone per estendere e migliorare il proprio servizio scolastico, affinché sia in grado di capillarizzarsi fino a raggiungere con la qualità migliore tutti i fanciulli e i giovani del paese, l'affiancare un parallelo e complementare impegno per rendere a tutti accessibile la scuola non statale, sia un impegno che si colloca nella migliore tradizione democratica italiana e che serve a realizzare meglio i principi di quella giustizia e quella libertà che ispirano la nostra Costituzione.

Riteniamo fermamente con questa proposta di legge, di favorire una più completa realizzazione del disegno costituzionale in materia di educazione e di formazione personale.

Al fine di agevolare la formazione di un piano finanziario per la copertura della spesa che l'attuazione della attuale proposta di legge comporterà, riportiamo le due seguenti tabelle, estratte dal « VI Rapporto sulla situazione sociale del Paese » (predisposto dal « CENSIS ») (Assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 17 ottobre 1972).

TABELLA 51.

Composizione percentuale della spesa del Ministero della pubblica istruzione per tipo di istruzione.

VOCI DI SPESA	1962-1963	1968	1969	1970	1971 (a)	1972 (b)
Spese generali e indivisibili . .	11,7	12,7	12,6	12,5	12,2	13,3
Scuola materna	—	1,7	1,1	1,2	1,8	1,8
Istruzione elementare	40,4	31,1	30,3	29,8	28,4	29,6
Istruzione media inferiore . . .	20,9	22,5	22,3	22,1	21,7	22,1
Istruzione secondaria superiore .	17,2	19,2	19,7	19,9	19,7	19,6
Istruzione universitaria	7,1	10,0	10,9	10,3	11,8	10,7
Altre spese	2,7	2,8	3,1	3,2	4,4	2,9
Spesa totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Dati stimati.
 (b) In base al bilancio preventivo del Ministero della pubblica istruzione.
 Fonte: Elaborazione su dati della Relazione generale sulla situazione economica del Paese e Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA 52.

Spesa del Ministero della pubblica istruzione per alunno e grado di istruzione.

GRADO DI ISTRUZIONE	1960-61	1968	1969	1970	1971 (a)	1972 (b)	1973 (c)
<i>Valori assoluti in migliaia di lire</i>							
Istruzione elementare	73,5	127,6	135,5	139,1	143,5	156,6	168,2
Istruzione media inferiore	108,2	222,8	233,0	235,1	241,5	254,0	326,3
Istruzione media superiore	180,2	272,5	290,9	297,9	306,4	298,6	357,8
Istruzione universitaria	333,6	483,9	536,4	482,4	482,7	440,7	—
<i>Numero indici (1960-61 = 100)</i>							
Istruzione elementare	100,0	173,6	184,4	180,1	195,2	218,1	228,8
Istruzione media inferiore	100,0	205,9	215,3	217,3	223,2	234,7	301,6
Istruzione secondaria superiore	100,0	151,2	161,4	165,3	170,0	165,6	198,6
Istruzione universitaria	100,0	145,0	160,8	111,4	144,7	132,1	—
<p>(a) Dati stimati. (b) In base al bilancio preventivo. (c) In base al bilancio preventivo e a stime sulla scolarità. Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del Paese e Ministero della pubblica istruzione.</p>							

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Il diritto-dovere costituzionale dei genitori ad educare ed istruire i figli può essere soddisfatto:

nell'ambito familiare, mediante l'istruzione paterna;

nelle scuole gestite dallo Stato o dalla regione;

nelle scuole istituite da enti e privati.

E garantita ai genitori la libera scelta della scuola per i figli.

TITOLO II

ISTRUZIONE PATERNA

ART. 2.

L'istruzione impartita sotto la responsabilità dei genitori, singoli o associati — o da chi li rappresenta o ne sia giuridicamente delegato — è soggetta alle sole disposizioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico.

Le modalità relative all'accertamento di tali adempimenti sono indicate dal regolamento di cui al successivo articolo 23.

TITOLO III

ISTRUZIONE PRIVATA

ART. 3.

Il diritto costituzionale degli enti e privati ad istituire scuole senza oneri per lo Stato è soggetto alle seguenti condizioni:

a) che il gestore risulti di buona condotta morale e civile ed abbia l'età richiesta per gestire. Ove trattisi di ente gestore giuridicamente riconosciuto, basta che il legale rappresentante dimostri il riconoscimento del-

l'ente e la propria capacità di agire per gli scopi indicati a nome e per conto dell'ente;

b) che il personale addetto risulti di buona condotta morale e civile ed abbia i requisiti di competenza, attestati dal gestore sotto la propria responsabilità;

c) che i piani di insegnamento e l'elenco del personale di cui alla lettera *b)* siano preventivamente notificati al provveditorato agli studi o all'assessore regionale, per le scuole di rispettiva competenza;

d) che i locali siano riconosciuti igienicamente idonei dalla competente autorità sanitaria.

ART. 4.

I gestori — o i legali rappresentanti degli enti gestori — dando notifica dell'iniziativa promossa — alleggeranno la documentazione relativa alle condizioni previste dall'articolo 3. Essi hanno inoltre l'obbligo di notificare e di opportunamente documentare ogni variazione relativa alla gestione, al tipo di scuola, al personale ed ai piani di insegnamento.

Le modalità per l'accertamento delle condizioni di apertura e di funzionalità delle scuole, per la presa d'atto della notifica, nonché per la eventuale sospensione della loro attività, verranno disciplinate da apposite norme del regolamento di cui al successivo articolo 23.

ART. 5.

Alle scuole di cui al presente titolo è riconosciuta la libertà di ordinamento didattico, disciplinare, amministrativo e la facoltà di rilasciare attestati di frequenza e di studio a carattere privato, validi anche a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

TITOLO IV

SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE

ART. 6.

Le scuole di cui al precedente titolo III sono riconosciute quando — oltre alle condizioni ivi previste — soddisfino alle seguenti:

a) che i piani di insegnamento siano riconosciuti idonei al conseguimento dei titoli legali di studio che la scuola intende rilasciare;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) che il corso di studio abbia durata non inferiore a quanto stabilito nel corrispondente ordinamento statale o regionale;

c) che il personale insegnante sia fornito di titolo legale di studio previsto per la corrispondente scuola statale o regionale;

d) che gli alunni siano provvisti del titolo legale di studio per la classe che frequentano.

ART. 7.

Le modalità relative al riconoscimento legale delle scuole, al loro funzionamento, agli esami, ai titoli da esse rilasciati sono stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 23.

ART. 8.

Possono ottenere il riconoscimento legale anche scuole il cui ordinamento non sia conforme a quello statale o regionale. In tal caso, il decreto di riconoscimento determina le modalità e la durata del corso, le norme relative ai piani di studio, ai docenti, agli alunni ed agli esami, nonché l'ambito degli effetti legali del titolo di studio rilasciato.

TITOLO V

SCUOLA PARITARIA

ART. 9.

La parità scolastica prevista dalla Costituzione implica il riconoscimento della funzione di pubblica utilità alle scuole che la richiedano.

Le scuole che chiedono il riconoscimento della parità, oltre alle condizioni previste dai precedenti articoli, debbono soddisfare anche ai seguenti obblighi:

a) che la loro istituzione sia richiesta da un congruo numero di genitori, secondo norme stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 23;

b) che siano dotate di un organico del personale direttivo e docente, approvato dalle Commissioni di cui agli articoli 19 e 20;

c) che le disposizioni relative ai piani di studio e agli alunni siano conformi a quelle delle corrispondenti scuole statali o regionali, o vengano approvate dalle commissioni di cui agli articoli 19 e 20.

ART. 10.

Il riconoscimento di idoneità dei requisiti di cui al precedente articolo viene rilasciato dalla competente direzione generale del Ministero della pubblica istruzione (o dall'assessorato regionale competente per le scuole e i corsi regionali) secondo le norme stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 23, fatte salve le prescrizioni del successivo articolo 21.

In caso di contestazione è ammesso ricorso al ministro della pubblica istruzione (o all'assessore della regione), i quali decidono sentito il parere delle rispettive Commissioni di cui ai successivi articoli 19 e 20.

ART. 11.

Per conseguire il riconoscimento della parità, il gestore o chi lo rappresenta deve inoltrare domanda al Ministero della pubblica istruzione (o all'assessore regionale per le scuole di sua competenza) allegando i documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 3, 6 e 9.

Accertati gli adempimenti, il ministro della pubblica istruzione o l'assessore regionale competente, sentite le rispettive commissioni di cui agli articoli 19 e 20, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, emana il decreto di parità o comunica il motivato diniego.

La parità può essere riconosciuta alla scuola per l'intero corso o gradualmente a singole classi o gruppi di classi, secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23.

Tutti gli effetti di legge del decreto di parità decorrono dall'inizio dell'anno scolastico indicato nell'atto di riconoscimento.

Ai fini degli accertamenti prescritti dovranno essere notificati ai competenti organi le variazioni relative al passaggio di gestione al personale addetto, al trasferimento di sede e ai piani di insegnamento.

ART. 12.

Il riconoscimento della parità della scuola comporta, oltre a quanto assicurato dall'articolo 33 comma quarto della Costituzione, anche il pieno valore legale dei titoli di studio ivi conseguiti.

ART. 13.

Il personale direttivo, insegnante e non insegnante della scuola paritaria viene inquadrato in appositi ruoli, secondo le modalità

previste dal regolamento di cui all'articolo 23. Ad esso competono — analogamente a quanto previsto per il personale di corrispondente scuola statale o regionale — il pieno riconoscimento del servizio prestato, la possibilità di usufruire di corsi di aggiornamento e di altre facilitazioni previste per docenti di scuola statale o regionale. È ammesso il passaggio del personale dai ruoli di scuola paritaria ai ruoli di scuola statale o regionale, alle condizioni stabilite dallo stesso regolamento.

ART. 14.

Agli alunni di scuola paritaria è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuola statale o regionale. Essi hanno diritto a borse di studio, assegni alle famiglie, sussidi ed altre provvidenze (servizi medico-psico-pedagogico e di orientamento, buoni-libro, trasporto, mensa, doposcuola, corsi di recupero, ecc.) previsti per gli alunni di scuola statale o regionale.

ART. 15.

I candidati privatisti possono sostenere presso le scuole paritarie tutti gli esami che danno accesso a classi di ogni ordine e grado.

ART. 16.

Per facilitare la libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie, lo Stato — o la regione per le scuole di sua competenza — rilascia ai genitori degli alunni interessati un buono-scuola per l'iscrizione dei figli alla scuola paritaria.

L'entità del buono-scuola, per ogni alunno di scuola materna, scuola d'obbligo, istruzione professionale, viene annualmente rapportato al costo-alunno della corrispondente scuola statale o regionale, in una misura pari all'80 per cento.

ART. 17.

L'amministrazione dei buoni-scuola è affidata, in ogni scuola paritaria di cui al precedente articolo, al Consiglio di istituto previsto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477.

Il Consiglio di istituto, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 23, utilizzerà i buoni-scuola:

a) per il trattamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante, a norma dei contratti di lavoro stipulati fra le diverse categorie;

b) per le ordinarie spese di gestione della scuola.

All'infuori delle tasse scolastiche — la cui entità non può superare quella della corrispondente scuola statale o regionale — nulla è dovuto alla scuola paritaria da parte dei genitori degli alunni né per il trattamento del personale di cui alla lettera a) né per le spese di cui alla lettera b) del presente articolo.

ART. 18.

Per gli alunni che frequentano scuole paritarie diverse da quelle indicate nell'articolo 16 l'entità del buono-scuola, sempre annualmente rapportato al costo-alunno della corrispondente scuola statale o regionale, è fissata nella misura del 70 per cento.

Nel caso in cui l'ammontare dei suddetti buoni-scuola non copra interamente le spese previste dal comma secondo del precedente articolo, il consiglio di istituto potrà provvedere alle necessarie integrazioni la cui entità viene annualmente determinata e trasmessa — per l'approvazione — alle commissioni di cui ai successivi articoli 19 e 20. Tale approvazione si presume concessa qualora, entro tre mesi dalla notifica, non sia stata comunicata variazione o diniego.

TITOLO VI

COMMISSIONI

PER LA SCUOLA PARITARIA

ART. 19.

Presso la competente direzione generale del Ministero della pubblica istruzione è istituita la commissione centrale della scuola paritaria. Essa è composta da sette membri:

il direttore generale competente (o suo delegato) con funzione di presidente;

due ispettori centrali della stessa direzione generale designati dal Ministro della pubblica istruzione;

un gestore di scuola paritaria, designato dalle associazioni nazionali dei gestori di tali scuole:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

un capo di istituto di scuola paritaria, designato dai capi di istituto delle stesse scuole;
 un insegnante di scuola paritaria, designato dagli insegnanti delle scuole stesse;
 un rappresentante delle associazioni delle famiglie di alunni di scuola paritaria, da esse designato.

La commissione di cui al precedente comma dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Essa ha le seguenti funzioni:

a) esprime il motivato parere su tutte le questioni relative a problemi di scuole paritarie, sottoposti dal Ministro;

b) designa i rappresentanti di scuola non statale al Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) approva le integrazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 18 o comunica i motivati dinieghi o variazioni;

d) esprime il parere richiesto dal secondo comma dell'articolo 10, dall'ultimo comma dell'articolo 21 e dal primo comma dell'articolo 23 della presente legge.

ART. 20.

Con gli stessi fini e modalità ed alle stesse scadenze previste per la commissione centrale di cui al precedente articolo 19, in ogni regione viene costituita la commissione per la scuola paritaria regionale. Essa è composta da cinque membri:

l'assessore regionale competente con funzione di presidente;

un gestore di scuola paritaria regionale, designato dai gestori di tali scuole;

un capo di istituto di scuola paritaria regionale, designato dai capi di istituto di scuole paritarie regionali;

un docente di scuola paritaria regionale, designato dai docenti di tali scuole;

un rappresentante delle famiglie di alunni di scuola paritaria regionale, designato dalle associazioni regionali delle famiglie di tali scuole.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 21.

La parità di cui alla presente legge viene immediatamente riconosciuta alle scuole parreggiate.

Per le attuali scuole legalmente riconosciute che chiedano la parità, viene disposto un opportuno accertamento a cura dei competenti organi statali o regionali. Tale accertamento avrà luogo entro un anno dalla presentazione delle domande da parte dei gestori.

In caso di contestazione nei riguardi dell'accertamento previsto dal precedente comma, è ammessa facoltà di ricorso al Ministro della pubblica istruzione o all'assessore regionale competente, i quali decidono sentito il parere delle rispettive commissioni di cui agli articoli 19 e 20.

ART. 22.

L'apertura e il funzionamento delle istituzioni contemplate dalla presente legge non sono soggetti a tassazioni.

ART. 23.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della commissione centrale di cui al precedente articolo 19, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge viene emanato il regolamento di attuazione.

Analoga procedura sarà seguita per l'emanazione di un regolamento relativo alle scuole paritarie regionali.

ART. 24.

Alla copertura finanziaria della presente legge si procede mediante apertura di apposito capitolo di spesa o opportune variazioni al bilancio della pubblica istruzione della scuola statale o regionale con la gradualità qui indicata:

anno scolastico 1974-75: per il 25 per cento della quota indicata agli articoli 16 e 18;

anno scolastico 1975-76: per il 50 per cento della quota indicata agli articoli 16 e 18;

anno scolastico 1976-77: per il 75 per cento della quota indicata agli articoli 16 e 18;

anno scolastico 1977-78: per il 100 per cento della quota indicata agli articoli 16 e 18.